

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Capo I - Disposizioni preliminari

Articolo 1

In caso di contrasto fra le disposizioni del presente Regolamento e le disposizioni dello Statuto, queste ultime prevalgono.

Articolo 2

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Capo II - Della costituzione dell'Assemblea

Articolo 3

Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto. È possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dello Statuto e della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali scrutatori non Soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Possono assistere all'Assemblea senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici e da reti radiotelevisive.

Articolo 4

Il diritto di intervenire in Assemblea è regolato dallo Statuto, dalla legge e dalle disposizioni – anche regolamentari – vigenti. Gli intervenuti consegnano idoneo mezzo di riconoscimento valido ai fini di controllo e, quindi, da esibire a richiesta.

Coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 3 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Articolo 5

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza, gli aventi diritto procedono alla designazione di chi è chiamato a presiedere l'Assemblea e del Segretario, quando quest'ultimo non è nominato da chi è deputato a presiedere l'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea anche avvalendosi di personale qualificato della Società accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Per coloro che ai sensi del precedente articolo 3 sono ammessi ad assistere alla stessa sono redatti elenchi, da allegare al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente sceglie gli scrutatori, eventualmente anche non soci, nel numero ritenuto più opportuno.

Articolo 6

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente.

Articolo 7

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Capo III - Della discussione

Articolo 8

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

E' riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa e la pone in votazione.

Il Presidente ha la facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.

Articolo 9

Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 3, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione.

Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentando domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Articolo 10

Il Presidente, e su suo invito gli Amministratori e i Sindaci rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

Articolo 11

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, determina il periodo di tempo di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale, periodo di tempo il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei 2 minuti successivi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, che di regola non sarà superiore a 3 minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 12

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza nel caso previsto dall'art. 2374 C.C. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga; in tale caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 13

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.

A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare una volta che è trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente mancanza di pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 14

Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Articolo 15

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Capo IV - Della votazione

Articolo 16

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art 14.

I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 13 e 14 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.

Articolo 17

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici, ove ciò sia consentito dallo Statuto.

Articolo 19

Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

In particolare, quando l'Assemblea sia convocata per l'elezione di cariche sociali, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi elettorali e può fissare un tempo massimo entro cui il voto sia espresso.

Articolo 20

Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori e dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dalle corrispondenti disposizioni statutarie.

Capo V - Disposizioni finali

Articolo 21

In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 22

Ogni modificazione al presente Regolamento è approvata dall'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria.